

Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n.94

“Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate”.

Il decreto legislativo in titolo, in applicazione della delega al Governo per la revisione dello strumento militare, ai sensi dell'art.1, comma 5 della legge 31 dicembre 2012, n.244, ha introdotto molteplici novità nel Codice dell'ordinamento militare, di cui al D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, sia per quanto riguarda lo stato giuridico del personale (reclutamento, stato e avanzamento), sia per il conseguente trattamento economico.

Ai fini amministrativi, infatti, contiene la revisione/abrogazione/sostituzione di alcuni istituti economici previgenti, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

In particolare:

- conferma la progressione economica per classi biennali del 6% sullo stipendio iniziale e successivi aumenti biennali del 2,50% sull'ottava classe (in atto sugli stipendi in vigore dal 2010);
- prevede l'attribuzione stipendiale agli ufficiali generali ed agli ufficiali superiori fino al grado di maggiore con più di 13 anni di servizio dalla nomina ad ufficiale, sulla base della differenza risultante tra gli anni di servizio effettivamente prestati e l'abbattimento degli anni stabiliti per i vari gradi: 28 Gen. C.A.; 26 Gen. Div., 24 Gen. di Brig. e Col., Ten. Col. e Magg. con 23 anni di servizio dalla nomina ad ufficiale; 19 Col.; 15 Magg. con 13 anni di servizio dalla nomina ad ufficiale;
- l'abrogazione della c.d. “omogeneizzazione stipendiale” e dall'assegno di valorizzazione dirigenziale per gli ufficiali, in luogo dell'indennità dirigenziale;
- l'applicazione dell'art.3, comma 7 del D.P.R.n.165/1997 al personale delle Forze Armate (come per le Forze di Polizia), in alternativa al collocamento in ausiliaria e previa opzione dell'interessato, in base al quale, il trattamento pensionistico liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Il nuovo criterio di determinazione dello stipendio sulla base dell'intero servizio prestato, consente di recuperare, dal 1° gennaio 2018, i cinque anni di servizio che dal 2011 al 2015 sono rimasti esclusi, per effetto del blocco della progressione economica prevista dal D.L. n.78/2010, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010 n.122. Conseguentemente, per i vari gradi si viene a realizzare il recupero di 3 classi o aumenti biennali dell'ottava classe, considerata anche la riduzione di un anno di abbattimento sugli anni di servizio. Detto vantaggio può riguardare anche il personale in congedo che, al 1° gennaio 2018, è ancora nella posizione di ausiliaria, ai fini del calcolo della relativa indennità, pari al 50% della differenza del trattamento economico del pari grado in servizio con la stessa anzianità e l'importo della pensione teorica in godimento secondo il metodo di calcolo in atto.